

TI_GERICHTE 52.2015.515 vom 12. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.515

FR: TI_GERICHTE 52.2015.515 du 12 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2015.515 del 12 maggio 2017

Erwägungen

E. 12

maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso 6 novembre 2015 di

RI 1

RI 2

RI 3 e RI 4

RI 5 e RI 6

RI 7

RI 8

RI 9 e RI 10

RI 11 e RI 12

RI

E. 13

RI

E. 14

e RI 15

contro

la decisione 13 ottobre 2015 (n. 4407) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti contro la risoluzione 12 maggio 2015 con cui il municipio di Losone ha rilasciato alla CO 2 la licenza edilizia in variante relativa agli accessi e ai posteggi nell'ambito dell'edificazione di tre stabili d'appartamenti (part. _____);

2.3. L'omissione in cui è incorso il municipio costituisce di per sé un difetto, poiché ha sottratto la variante alle verifiche da parte dell'autorità cantonale. Non era comunque tale da imporre l'annullamento della licenza edilizia. All'irregolarità, che poteva già sanare il Consiglio di Stato, è comunque stato posto rimedio in questa sede, raccogliendo direttamente dai Servizi generali del Dipartimento del territorio l'avviso mancante (integrato del preavviso della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo). Non vi è dunque motivo di annullare il permesso per questa ragione. Di tale aspetto si terrà nondimeno conto in sede di ripartizione degli oneri processuali (cfr. infra, consid. 5.2).

3. Accesso

3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). Il requisito deve di massima essere assicurato sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).

3.2. Secondo l'art. 48 cpv. 1 Lstr, che ricalca il previgente art. 47 in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133 seg.), la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. Se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore (cpv. 2). Due o più proprietari, conclude la norma (cpv. 3), possono essere obbligati a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico. La norma in questione mira anzitutto a tutelare la sicurezza del traffico e conferisce all'autorità decidente un ampio margine discrezionale ai fini della valutazione. Nella misura in cui stabilisce che l'accesso deve di regola essere fatto sulla strada gerarchicamente inferiore, la disposizione stabilisce unicamente un criterio di giudizio. Non vieta in particolare la formazione di accessi su strade che presentano una classificazione superiore, laddove la scelta è sorretta da motivi oggettivi e pertinenti e dalla stessa non vi è da attendersi un intralcio o un pericolo o un perturbamento intollerabile della circolazione.

3.3. Chiamato a statuire sull'applicazione delle predette norme, il Tribunale deve limitarsi a censurare le valutazioni che procedono da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo, del margine d'apprezzamento che esse riservano all'autorità decidente. In particolare, ove il giudizio appare plausibile, non può sostituire il proprio a quello dell'autorità decidente (cfr. STA 52.2006.33 del 22 marzo 2006 consid. 7.1; 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 3.2, confermata da STF 1C_112/2010 del 4 giugno 2010).

3.4. In concreto, come visto, con la licenza edilizia 19 agosto 2014 è stata autorizzata la costruzione di un'autorimessa interrata (già destinata a 28 posti auto e 14 per moto) con accesso (entrata) da via G_____ e uscita su via T_____, mediante rampe a senso unico. La variante prevede invece di convogliare

tutto il traffico in entrata e in uscita dal garage interrato su via G _____, attraverso un'unica rampa bidirezionale. Su questa strada - al pari del primo progetto - confluirà inoltre parte del traffico derivante dai 7 posteggi esterni (lato ovest), mentre su via T _____ si riverseranno ancora i movimenti restanti, generati dagli stalli risistemati sull'area est (6P per ospiti). Il municipio ha ritenuto che l'accesso così riorganizzato all'autorimessa, come pure ai posteggi esterni, fosse sufficiente e non compromettesse la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, né ponesse particolari problemi per l'incrocio (manovre) dei veicoli (sulla proprietà privata) e il loro innesto sulla pubblica via, in particolare su via G _____ (cfr. decisione 13 maggio 2015 e sua risposta al Governo, ad 5). Fondandosi sempre sul parere dell'ing. _____, l'esecutivo comunale ha inoltre considerato che l'accesso su questa strada, ancorché gerarchicamente superiore, non fosse contrario all'art. 48 cpv. 2 Lstr, poiché sorretto da giustificati motivi: tale strada, predisposta di marciapiede, offrirebbe segnatamente migliori condizioni di mobilità e di sicurezza per i veicoli e soprattutto per i pedoni rispetto a via T _____, e ciò sia prima sia dopo l'adozione delle misure di moderazione del traffico nel comparto (cfr. presa di posizione 24 aprile 2015 dell'ing. _____; cfr. anche perizia); tale via, ha aggiunto, è inoltre a fondo cieco e con un incrocio (con via _____) caratterizzato da una configurazione non adeguata a volumi di traffico più importanti. Tali deduzioni sono state avallate dal Consiglio di Stato che, dopo aver vagliato anche la conformità della configurazione della rampa dell'autorimessa, ha in particolare stabilito che non vi fossero ragioni per scostarsi dalle valutazioni dell'autorità comunale in punto all'art. 48 cpv. 2 Lstr e alla sufficienza dell'accesso. Nulla permetterebbe del resto di temere, ha aggiunto, che il progetto possa generare pericoli o intralci per la sicurezza stradale su via G _____, avuto riguardo al carico di traffico che ne deriverebbe (+ 100 v/g, secondo la perizia dell'ing. _____).

3.5. Il giudizio governativo resiste alle sommarie critiche dei ricorrenti, che in questa sede lamentano in particolare una disattenzione dell'art. 48 cpv. 2 Lstr, giusta il quale l'accesso deve di regola avvenire su una strada gerarchicamente inferiore. Contrariamente a quanto essi pretendono - richiamandosi tra l'altro a giurisprudenza, invero inconferente, riferita all'applicazione della clausola generale di polizia (DTF 100 Ia 146) - questa norma non pone un imperativo dal quale è possibile scostarsi solo quale "extrema ratio", ma, come detto, un mero criterio di giudizio; la norma non vieta in particolare all'autorità decidente di autorizzare accessi su strade gerarchicamente superiori laddove la scelta - come in concreto - procede da motivi oggettivi e pertinenti. Ciò detto, non vi è ragione di dubitare della correttezza delle considerazioni sviluppate dal municipio, fondate sul parere di un esperto (ing. _____), ancorché di parte. Plausibili risultano anzitutto i vantaggi di via G _____ dal profilo della sicurezza della mobilità lenta: nella misura in cui questa strada è predisposta di un marciapiede sopraelevato, non è insostenibile affermare che sia più protetta e idonea a gestire un volume aggiuntivo di traffico rispetto a via T _____ che, ancorché larga ca. 7 m, come sostengono i ricorrenti, ne è sprovvista (cfr., a titolo indicativo, anche www.maps.google.ch, con viste satellitari e street view, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi). Considerato che gli utenti pedonali di via T _____ non s'identificano (solo) con i residenti delle nuove palazzine sulla part. _____, privo di rilievo è il fatto che questi ultimi potranno tutti utilizzare il marciapiede di via G _____, come sostengono i vicini oppositori. In ogni caso, avuto riguardo all'importanza di questa strada di raccolta, toccata da un traffico giornaliero medio di 1'250 v/g, coerente con la sua funzione (cfr. perizia ing. _____, pag. 2), non è irragionevole ritenere che via G _____ sia meglio in grado di assorbire il traffico

indotto dal nuovo progetto, ovvero quello derivante dall'autorimessa, oltre che dal posteggio esterno sul lato ovest (140 v/g, secondo la stima più sfavorevole dello studio _____). Su via T_____, a fondo cieco, il carico veicolare è infatti particolarmente ridotto (TGM: 250 v/g; cfr. perizia ing. _____, cfr. anche studio _____, pag. 11) e un riversamento del flusso dell'autorimessa su questo tronco, già gravato dai movimenti del posteggio esterno sul lato est (41 v/g, secondo lo studio citato), determinerebbe un massiccio aumento ($\Delta > 50\%$) del volume di transiti (assai consistente anche solo considerando la metà dei movimenti: $\Delta > 30-35\%$). Diversamente, per via G_____ l'incremento resta tutto sommato contenuto (ca. +10%) e sopportabile. In tal senso, la soluzione prospettata dalla variante si rivela preferibile rispetto a quella del primo progetto approvato, che aveva ad ogni modo già previsto l'accesso (entrata) da via G_____, senza peraltro suscitare obiezioni dei vicini. Non porta ad altra conclusione la circostanza che lungo questa strada sia presente qualche stallo laterale delimitato, verosimilmente anche a fini di moderazione del traffico. Al di là del fatto che apparentemente anche il campo stradale di via T_____ è parzialmente interessato dal posteggio di veicoli (cfr. maps.google.ch, viste citate), neppure questa circostanza permette comunque seriamente di temere un pregiudizio per la fluidità e la sicurezza del traffico. Né conduce ad altro esito la generica doglianza degli insorgenti secondo cui via G_____ presenterebbe una visuale difficoltosa più a sud, all'incrocio con via M_____, che collega in modo diretto: a prescindere dal fatto che tale affermazione non è suffragata da alcun riscontro oggettivo o anche solo resa verosimile, non è del resto dato di vedere come un eventuale accesso dell'autorimessa su via T_____ potrebbe impedire che i veicoli imbocchino comunque via M_____ da via G_____, attraversando via _____, anziché dal secondo tronco di via T_____ (dopo l'incrocio via _____/via T_____). A fronte di tutto ciò, con il Governo non si può pertanto che confermare la valutazione del municipio in punto alla conformità dell'accesso con gli art. 19 cpv. 1 LPT e 48 Lstr, plausibile e immune da violazioni del diritto.

4. Aspetti ambientali

4.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1). Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli

allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste, fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.4.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore solleccitazione di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a causa del-la maggiore solleccitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate. Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato 3 dell'OIF).4.3. In concreto, il progetto di variante risulta conforme anche alla legislazione ambientale, così come concluso dai Servizi generali del Dipartimento del territorio. Lo confermano lo studio e il complemento fonico della _____ sui quali l'autorità dipartimentale ha fondato il proprio avviso (n. 98555), che questo Tribunale ha integrato agli atti, da cui emerge in particolare che il rumore derivante dalla riorganizzazione degli accessi e posteggi (manovre relative ai posteggi, inclusi i movimenti sulla nuova rampa e tenendo anche conto delle pompe di calore) rispetta ampiamente i valori di pianificazione [55 dB(A) di giorno; 45 dB(A) di notte; cfr. allegato 6 all'OIF] applicabili alla zona di situazione (con GdS II), presso tutti i punti d'immissione vicini (cfr. citato studio e complemento). Analoga conclusione vale per il rumore proveniente dall'area di svago, che potrà generare al massimo un disturbo esiguo (inferiore ai valori di pianificazione, cfr. studio citato), come pure per il carico fonico generato dal traffico indotto dal progetto sulle strade esistenti, che resterà al di sotto dei valori limite d'immissione, conformemente a quanto prescrive l'art. 9 lett. a OIF (cfr. studio citato). In ossequio al principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), come osservato dall'autorità dipartimentale in sede di avviso (cfr. pag. 2), si giustifica nondimeno (1) imporre la posa di un rivestimento fonoassorbente lungo le pareti interne della rampa d'accesso e sotto la soletta sopra l'entrata del garage, conformemente a quanto indicato dalla _____ nello studio fonico (pag. 9 seg.) e (2) limitare al periodo diurno (7.00-19.00) l'uso dell'area di svago, sulla quale potranno essere posate solo attrezzature di gioco poco rumorose (cfr. citato studio, pag. 11 e 12).Con queste condizioni aggiuntive, nulla osta alla conferma della licenza edilizia rilasciata dal municipio.

5. 5.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio del Governo è annullato, mentre la licenza edilizia è confermata alle condizioni aggiuntive di cui si è detto al precedente considerando (consid. 4.3).5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM) è suddivisa tra i ricorrenti e la CO 2, tenendo anche conto del vizio procedurale sanato in questa sede (consid. 2.3). La CO 2, che non può pretendere un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM) siccome non si è avvalsa del patrocinio di un legale, è inoltre tenuta a rifonde ai ricorrenti, assistiti da un avvocato, un adeguato importo a questo titolo, per entrambe le istanze, proporzionale al grado di successo dell'impugnativa.

Per questi motivi,

1.1.la decisione 13 ottobre 2015 (n. 4407) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la licenza edilizia 12 maggio 2015 è confermata alle condizioni supplementari di cui al consid. 4.3, così come indicato al consid. 5.1.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

La vicecancelliera

E. 26

ottobre 2004 consid. 2; 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003 consid. 2.2). 2.2. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che la variante non modificasse in modo rilevante il progetto approvato poiché la nuova sistemazione degli accessi al fondo non stravolge affatto l'utilizzo delle due strade comunali e non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente. L'ha pertanto assoggettata alla procedura di notifica (art. 16 cpv. 2 LE), ripetendo la pubblicazione e l'avviso ai confinanti (cfr. avviso di pubblicazione 25 marzo 2015 agli atti), senza coinvolgere il Dipartimento del territorio. Ad identica conclusione è pervenuto il Consiglio di Stato, che ha confermato questa deduzione, ritenendo essenzialmente che le modifiche apportate al progetto, finanche riduttive, avessero lasciato sostanzialmente inalterate le caratteristiche principali del progetto approvato, senza comportare particolari ripercussioni. Tale valutazione non può essere condivisa. La variante muta in effetti in misura apprezzabile il progetto approvato il 19 agosto 2014, perlomeno nella misura in cui prevede un unico accesso all'autorimessa interrata: il traffico in entrata e uscita dal garage - destinato a 28 posti per auto e 14 per moto (cfr. piani agli atti) - non sarà più ripartito tra via T_____ e via G_____, ma convogliato interamente su quest'ultima strada, attraverso un'unica rampa più ampia, bidirezionale. Considerata l'importanza dell'edificazione (tre stabili di appartamenti plurifamiliari) e del numero di posteggi al suo servizio, la questione dell'accesso all'autorimessa non appare a prima vista di scarsa importanza. Ad ogni modo, anche se si potesse affermare che la variante non modifica le caratteristiche essenziali del progetto autorizzato e - da questo profilo - poteva essere sottoposta alla procedura di notifica, non si può comunque negare, come censurano i ricorrenti, che gli interventi previsti comporteranno inevitabilmente un maggior traffico su via G_____, atto a determinare nuove ripercussioni ambientali (immissioni foniche), in particolare per i proprietari che - come i ricorrenti - possiedono nelle vicinanze degli edifici rivolti su questa via. Già solo per questo motivo, richiamando il progetto di variante il rispetto di normative (LPAmb, OIF) la cui applicazione è rimessa al Dipartimento del territorio, s'imponesse pertanto di raccogliere l'avviso di quest'ultimo. 2.3. L'omissione in cui è incorso il municipio costituisce di per sé un difetto, poiché ha sottratto la variante alle verifiche da parte dell'autorità cantonale. Non era comunque tale da imporre l'annullamento della licenza edilizia. All'irregolarità, che poteva già sanare il Consiglio di Stato, è comunque stato posto rimedio in questa sede, raccogliendo direttamente dai Servizi generali del Dipartimento del territorio l'avviso mancante (integrato del preavviso della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo). Non vi è dunque motivo di annullare il permesso per questa ragione. Di tale aspetto si terrà nondimeno conto in sede di ripartizione degli oneri processuali (cfr. infra, consid. 5.2). 3. Accesso 3.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di

dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). Il requisito deve di massima essere assicurato sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).

3.2. Secondo l'art. 48 cpv. 1 Lstr, che ricalca il previgente art. 47 in vigore sino al 31 dicembre 2006 (BU 1983, 133 seg.), la formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico. Se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore (cpv. 2). Due o più proprietari, conclude la norma (cpv. 3), possono essere obbligati a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico. La norma in questione mira anzitutto a tutelare la sicurezza del traffico e conferisce all'autorità decidente un ampio margine discrezionale ai fini della valutazione. Nella misura in cui stabilisce che l'accesso deve di regola essere fatto sulla strada gerarchicamente inferiore, la disposizione stabilisce unicamente un criterio di giudizio. Non vieta in particolare la formazione di accessi su strade che presentano una classificazione superiore, laddove la scelta è sorretta da motivi oggettivi e pertinenti e dalla stessa non vi è da attendersi un intralcio o un pericolo o un perturbamento intollerabile della circolazione.

3.3. Chiamato a statuire sull'applicazione delle predette norme, il Tribunale deve limitarsi a censurare le valutazioni che procedono da un esercizio scorretto, segnatamente abusivo, del margine d'apprezzamento che esse riservano all'autorità decidente. In particolare, ove il giudizio appaia plausibile, non può sostituire il proprio a quello dell'autorità decidente (cfr. STA 52.2006.33 del 22 marzo 2006 consid. 7.1; 52.2009.261 dell'11 gennaio 2010 consid. 3.2, confermata da STF 1C_112/2010 del 4 giugno 2010).

3.4. In concreto, come visto, con la licenza edilizia 19 agosto 2014 è stata autorizzata la costruzione di un'autorimessa interrata (già destinata a 28 posti auto e 14 per moto) con accesso (entrata) da via G_____ e uscita su via T_____, mediante rampe a senso unico. La variante prevede invece di convogliare tutto il traffico in entrata e in uscita dal garage interrato su via G_____, attraverso un'unica rampa bidirezionale. Su questa strada - al pari del primo progetto - confluirà inoltre parte del traffico derivante dai 7 posteggi esterni (lato ovest), mentre su via T_____ si riverseranno ancora i movimenti restanti, generati dagli stalli risistemati sull'area est (6P per ospiti). Il municipio ha ritenuto che l'accesso così riorganizzato all'autorimessa, come pure ai posteggi esterni, fosse sufficiente e non compromettesse la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, né ponesse particolari problemi per l'incrocio (manovre) dei veicoli (sulla proprietà privata) e il loro innesto sulla pubblica via, in particolare su via G_____ (cfr. decisione 13 maggio 2015 e sua risposta al Governo, ad 5). Fondandosi sempre sul parere dell'ing. _____, l'esecutivo comunale ha inoltre considerato che l'accesso su questa strada, ancorché gerarchicamente superiore, non fosse contrario all'art. 48 cpv. 2 Lstr, poiché sorretto da giustificati motivi: tale strada, predisposta di marciapiede, offrirebbe segnatamente migliori condizioni di mobilità e di sicurezza per i veicoli e

soprattutto per i pedoni rispetto a via T _____, e ciò sia prima sia dopo l'adozione delle misure di moderazione del traffico nel comparto (cfr. presa di posizione 24 aprile 2015 dell'ing. _____; cfr. anche perizia); tale via, ha aggiunto, è inoltre a fondo cieco e con un incrocio (con via _____) caratterizzato da una configurazione non adeguata a volumi di traffico più importanti. Tali deduzioni sono state avallate dal Consiglio di Stato che, dopo aver vagliato anche la conformità della configurazione della rampa dell'autorimessa, ha in particolare stabilito che non vi fossero ragioni per scostarsi dalle valutazioni dell'autorità comunale in punto all'art. 48 cpv. 2 Lstr e alla sufficienza dell'accesso. Nulla permetterebbe del resto di temere, ha aggiunto, che il progetto possa generare pericoli o intralci per la sicurezza stradale su via G _____, avuto riguardo al carico di traffico che ne deriverebbe (+ 100 v/g, secondo la perizia dell'ing. _____).

3.5. Il giudizio governativo resiste alle sommarie critiche dei ricorrenti, che in questa sede lamentano in particolare una disattenzione dell'art. 48 cpv. 2 Lstr, giusta il quale l'accesso deve di regola avvenire su una strada gerarchicamente inferiore. Contrariamente a quanto essi pretendono - richiamandosi tra l'altro a giurisprudenza, invero inconferente, riferita all'applicazione della clausola generale di polizia (DTF 100 Ia 146) - questa norma non pone un imperativo dal quale è possibile scostarsi solo quale "extrema ratio", ma, come detto, un mero criterio di giudizio; la norma non vieta in particolare all'autorità decidente di autorizzare accessi su strade gerarchicamente superiori laddove la scelta - come in concreto - procede da motivi oggettivi e pertinenti. Ciò detto, non vi è ragione di dubitare della correttezza delle considerazioni sviluppate dal municipio, fondate sul parere di un esperto (ing. _____), ancorché di parte. Plausibili risultano anzitutto i vantaggi di via G _____ dal profilo della sicurezza della mobilità lenta: nella misura in cui questa strada è predisposta di un marciapiedi sopraelevato, non è insostenibile affermare che sia più protetta e idonea a gestire un volume aggiuntivo di traffico rispetto a via T _____ che, ancorché larga ca. 7 m, come sostengono i ricorrenti, ne è sprovvista (cfr., a titolo indicativo, anche www.maps.google.ch, con viste satellitari e street view, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi). Considerato che gli utenti pedonali di via T _____ non s'identificano (solo) con i residenti delle nuove palazzine sulla part. _____, privo di rilievo è il fatto che questi ultimi potranno tutti utilizzare il marciapiede di via G _____, come sostengono i vicini oppositori. In ogni caso, avuto riguardo all'importanza di questa strada di raccolta, toccata da un traffico giornaliero medio di 1'250 v/g, coerente con la sua funzione (cfr. perizia ing. _____, pag. 2), non è irragionevole ritenere che via G _____ sia meglio in grado di assorbire il traffico indotto dal nuovo progetto, ovvero quello derivante dall'autorimessa, oltre che dal posteggio esterno sul lato ovest (140 v/g, secondo la stima più sfavorevole dello studio _____). Su via T _____, a fondo cieco, il carico veicolare è infatti particolarmente ridotto (TGM: 250 v/g; cfr. perizia ing. _____, cfr. anche studio _____, pag. 11) e un riversamento del flusso dell'autorimessa su questo tronco, già gravato dai movimenti del posteggio esterno sul lato est (41 v/g, secondo lo studio citato), determinerebbe un massiccio aumento ($\Delta > 50\%$) del volume di transiti (assai consistente anche solo considerando la metà dei movimenti: $\Delta > 30-35\%$). Diversamente, per via G _____ l'incremento resta tutto sommato contenuto (ca. +10%) e sopportabile. In tal senso, la soluzione prospettata dalla variante si rivela preferibile rispetto a quella del primo progetto approvato, che aveva ad ogni modo già previsto l'accesso (entrata) da via G _____, senza peraltro suscitare obiezioni dei vicini. Non porta ad altra conclusione la circostanza che lungo questa strada sia presente qualche stallo laterale delimitato, verosimilmente anche

a fini di moderazione del traffico. Al di là del fatto che apparentemente anche il campo stradale di via T_____ è parzialmente interessato dal posteggio di veicoli (cfr. maps.google.ch, viste citate), neppure questa circostanza permette comunque seriamente di temere un pregiudizio per la fluidità e la sicurezza del traffico. Né conduce ad altro esito la generica doglianza degli insorgenti secondo cui via G_____ presenterebbe una visuale difficoltosa più a sud, all'incrocio con via M_____, che collega in modo diretto: a prescindere dal fatto che tale affermazione non è suffragata da alcun riscontro oggettivo o anche solo resa verosimile, non è del resto dato di vedere come un eventuale accesso dell'autorimessa su via T_____ potrebbe impedire che i veicoli imbocchino comunque via M_____ da via G_____, attraversando via _____, anziché dal secondo tronco di via T_____ (dopo l'incrocio via _____ /via T_____). A fronte di tutto ciò, con il Governo non si può pertanto che confermare la valutazione del municipio in punto alla conformità dell'accesso con gli art. 19 cpv. 1 LPT e 48 Lstr, plausibile e immune da violazioni del diritto.

4. Aspetti ambientali

4.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1). Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste, fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.

4.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a questa norma, l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate. Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte

(cfr. l'allegato 3 dell'OIF). 4.3. In concreto, il progetto di variante risulta conforme anche alla legislazione ambientale, così come concluso dai Servizi generali del Dipartimento del territorio. Lo confermano lo studio e il complemento fonico della _____ sui quali l'autorità dipartimentale ha fondato il proprio avviso (n. 98555), che questo Tribunale ha integrato agli atti, da cui emerge in particolare che il rumore derivante dalla riorganizzazione degli accessi e posteggi (manovre relative ai posteggi, inclusi i movimenti sulla nuova rampa e tenendo anche conto delle pompe di calore) rispetta ampiamente i valori di pianificazione [55 dB(A) di giorno; 45 dB(A) di notte; cfr. allegato 6 all'OIF] applicabili alla zona di situazione (con GdS II), presso tutti i punti d'immissione vicini (cfr. citato studio e complemento). Analoga conclusione vale per il rumore proveniente dall'area di svago, che potrà generare al massimo un disturbo esiguo (inferiore ai valori di pianificazione, cfr. studio citato), come pure per il carico fonico generato dal traffico indotto dal progetto sulle strade esistenti, che resterà al di sotto dei valori limite d'immissione, conformemente a quanto prescrive l'art. 9 lett. a OIF (cfr. studio citato). In ossequio al principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), come osservato dall'autorità dipartimentale in sede di avviso (cfr. pag. 2), si giustifica nondimeno (1) imporre la posa di un rivestimento fonoassorbente lungo le pareti interne della rampa d'accesso e sotto la soletta sopra l'entrata del garage, conformemente a quanto indicato dalla _____ nello studio fonico (pag. 9 seg.) e (2) limitare al periodo diurno (7.00-19.00) l'uso dell'area di svago, sulla quale potranno essere posate solo attrezzature di gioco poco rumorose (cfr. citato studio, pag. 11 e 12). Con queste condizioni aggiuntive, nulla osta alla conferma della licenza edilizia rilasciata dal municipio. 5. 5.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio del Governo è annullato, mentre la licenza edilizia è confermata alle condizioni aggiuntive di cui si è detto al precedente considerando (consid. 4.3). 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è suddivisa tra i ricorrenti e la CO 2, tenendo anche conto del vizio procedurale sanato in questa sede (consid. 2.3). La CO 2, che non può pretendere un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm) siccome non si è avvalsa del patrocinio di un legale, è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un avvocato, un adeguato importo a questo titolo, per entrambe le istanze, proporzionale al grado di successo dell'impugnativa. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 13 ottobre 2015 (n. 4407) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. la licenza edilizia 12 maggio 2015 è confermata alle condizioni supplementari di cui al consid. 4.3, così come indicato al consid. 5.1. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa tra i ricorrenti (fr. 1'000.-), in solido, e la CO 2 (fr. 1'000.-). Agli insorgenti va di conseguenza restituita la somma di fr. 1'000.- versata in eccesso a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali. La CO 2 verserà inoltre agli insorgenti complessivi fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La vicecancelliera